

## Normativa

### **Esportazioni triangolari: cessione in Italia non imponibile solo se il trasporto è “a cura o nome” del cedente**

Discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello del 4 aprile 2023, n. 283, ha affermato che, ai fini della configurabilità di una cessione all'esportazione triangolare non imponibile agli effetti dell'IVA, è necessario che il trasporto o la spedizione dei beni all'estero sia eseguito a “a cura o nome” del **cedente nazionale**.

Questo in ragione del fatto che la *ratio* della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna possa beneficiare della non imponibilità IVA. Pertanto, nell'ambito delle operazioni triangolari all'esportazione, l'applicabilità del regime agevolato è da escludersi quando il cessionario nazionale acquisisca la disponibilità dei beni in Italia.

Tale preclusione non sussiste quando:

- I beni, prima di essere spediti all'estero, sono stati sottoposti da parte del cessionario nazionale, a test o collaudi per attestare la rispondenza degli stessi agli standard qualitativi e ai requisiti richiesti;
- Il primo cedente nazionale invia i beni al proprio cessionario nazionale, ovvero al promotore della triangolazione, affinché ne esegua l'assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli per la rivendita al cliente finale extra UE.

Ne consegue che, in mancanza del requisito del trasporto “a cura o nome” del cedente, la prima cessione (tra operatori domestici) deve essere soggetta a IVA in Italia, mentre la seconda (tra cessionario nazionale e destinatario extra UE) beneficia del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633 del 1972.

*Fonte: LCA Studio Legale – 2 maggio 2023*